

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 433**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:  
«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  
2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del  
Ministero delle politiche agricole e forestali»

*(Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 novembre 2004)**

---



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

### PARTE PRIMA - COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE

#### Premessa

Il decreto legislativo 30 luglio, 1999, n. 300, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, ha indicato tra l'altro i criteri per procedere al riordino del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tale riordino è avvenuto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo, con l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto, n. 400, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.450.

Il Ministero delle politiche Agricole e Forestali intende ora:

- avvalersi della facoltà di revisione periodica degli assetti organizzativi, per adeguarli ai nuovi compiti intervenuti dall'anno 2000 sino ad oggi, prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999
- e, contestualmente determinare la nuova dotazione organica del Ministero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo schema di DPR qui illustrato è stato oggetto di esame con le organizzazioni sindacali nella riunione dell'8 settembre 2004 (vedi allegato verbale della riunione) e in quella del 13 settembre 2004, nel corso della quale sono state concordate alcune modifiche dell'articolazione dell'organico per i diversi livelli professionali, fermi restando il totale e l'invarianza della spesa.

#### Nuovi compiti del Ministero

Il supporto normativo delle nuove competenze del Ministero origina da diverse leggi successive "al contesto" nel quale fu concepito il DPR 450/2000, tra le quali si evidenziano, in ordine cronologico:

- la legge 28 ottobre 1999, n. 410, che istituisce, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Osservatorio Nazionale dell'Economia Agroalimentare con il compito di elaborare i dati statistici ed economici anche relativi alle strutture di servizio all'agricoltura;
- la legge 23 dicembre 1999, n. 499, riguardante la "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, alimentare, agroindustriale e forestale", avente carattere di pluriennalità. Le finalità della legge, in particolare, sono volte a: a) assicurare coerenza programmatica e



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale; b) accrescere, mediante l'armonizzazione ai costi medi di produzione degli altri membri della UE, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo e internazionale, perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del paese; c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale attraverso il sostegno all'economia multifunzionale, nel quadro di uno sviluppo sostenibile e di riequilibrio territoriale;

- la legge 9 marzo 2001, n. 49, articolo 3, è stato stabilito, nel comma 3, che l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi sia posto alle dirette dipendenze del Ministro;
- la legge 3 agosto 2001, n. 317, ha introdotto una rilevante modifica al decreto legislativo n. 300/99, art. 33, aggiungendo, alle competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, le seguenti: *“trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209”*;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 441, in base alla quale al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti *adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995*;
- la legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), che completa e perfeziona il cammino avviato con la legge di orientamento ed i conseguenti decreti legislativi n. 99/2004, n. 102/2004 e n. 153 e n. 154 del 2004;
- la legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa interna d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri;
- la legge 1 agosto 2003, n. 200; art. 8, recante nuove disposizioni sull'UNIRE.

Per quanto attiene l'organizzazione ministeriale, rileva poi la riforma della politica agricola comunitaria.

Il complesso negoziato sulla revisione di medio termine della PAC si è praticamente concluso con l'accordo politico intervenuto nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura del 26 giugno 2003. Si tratta di una riforma radicale che innova l'attuale modello di



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

sostegno comunitario del settore agricolo, tenendo conto degli interessi dei consumatori e dei contribuenti lasciando quindi liberi gli agricoltori di produrre ciò che il mercato richiede. Infatti, l'erogazione dei pagamenti diretti non sarà più legata alla produzione, ma farà riferimento alle sovvenzioni erogate in un periodo di riferimento storico che saranno messe a disposizione degli agricoltori sotto forma di "pagamento unico per azienda" condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale e di sicurezza alimentare, ma senza più alcuna correlazione con la quantità prodotta.

Il programma operativo concernente la Riforma della PAC è stato, poi, completamente realizzato, a livello comunitario, nel secondo semestre 2003. Infatti il Consiglio dei Ministri Agricoltura dell'Unione Europea, nel corso della riunione del 29 settembre 2003, ha adottato in via definitiva, il testo regolamentare relativo alla riforma della PAC. Il relativo regolamento CE (n. 1782/2003 del 29 settembre 2003) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 270 del 21 ottobre 2003.

E' stato anche adottato il Reg. (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del succitato Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

## La riorganizzazione. Modifiche alla organizzazione di cui al DPR 450/2000

### Art. 1

Tra le missioni istituzionali del Ministero è stata innanzitutto inserita la politica governativa in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ai sensi della legge 3 agosto 2001, n. 317.

Sono poi stati ridenominati i due Dipartimenti nei quali rimane articolato il Ministero, per meglio rappresentare, da un lato, l'organicità della filiera agricola, che giunge ora sino alla trasformazione e commercializzazione, e per meglio valorizzare, dall'altro, la nuova impostazione, strutturale, territoriale ed ambientale e non più meramente di sostegno alla produzione, della politica agricola comunitaria.

Quindi il precedente Dipartimento delle Politiche di mercato diviene Dipartimento delle filiere agricole e agro alimentari, e il precedente Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi diviene Dipartimento delle politiche di sviluppo.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## Art. 2

Nell'ambito del Dipartimento è istituita la nuova Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, che gestisce le nuove competenze, essenzialmente di rappresentanza della politica nazionale nelle sedi internazionali, attribuite al Ministero, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. In effetti, in sede internazionale, è necessario rappresentare, seppur nella medesima sede, gli interessi della produzione nazionale, sia agricola in senso stretto, che di prima trasformazione alimentare, valorizzandone le rispettive e peculiari esigenze, in un'ottica di filiera. Le predette competenze vengono quindi estrapolate dalla Direzione Generale delle politiche agroalimentari, che diviene Direzione Generale delle politiche agricole.

Alla predetta nuova Direzione Generale, possono così venire assegnati gli ulteriori compiti omogenei e pertinenti, prima affidati alle Direzioni Generali operanti nell'altro Dipartimento del Ministero, quali

- a) i piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere;
- b) la programmazione negoziata in agricoltura;
- c) la responsabilità sullo strumento tipico della organizzazione di filiera: gli accordi interprofessionali.

La Direzione Generale per le politiche agroalimentari diviene come detto Direzione Generale delle Politiche Agricole e acquisisce la competenza, prima affidata direttamente al Dipartimento, dei rapporti con il Segretariato Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO.

La Direzione Generale della Pesca ed Acquacoltura viene ridenominata Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, conservando le precedenti competenze.

Nel comma 3 dell'art. 2, si provvede a istituire alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento un ufficio per garantire un efficace coordinamento tra le Direzioni generali del Dipartimento medesimo, in materia di coerente sviluppo delle politiche di filiera.

## Art. 3

Rispetto alla precedente organizzazione del Dipartimento - a parte il trasferimento già ricordato di alcune competenze all'altro Dipartimento nell'ambito della nuova Direzione Generale



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali*

della trasformazione agro alimentare e dei mercati - le principali modifiche rispetto alla struttura organizzativa definita nel DPR 450/2000, riguardano:

- l'istituzione di una nuova Direzione Generale per la tutela del consumatore, finalizzata a garantire gli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, attraverso gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti agro alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità. A tale nuova Direzione Generale faranno così capo tutte le competenze di comunicazione istituzionale del Ministero. Rimane peraltro ferma la responsabilità sul "contenuto" delle informazioni, delle altre Direzioni tecniche, così da garantire la coerenza assoluta delle informazioni medesime, con le politiche e le strategie sostanziali dell'Amministrazione;
- il passaggio delle competenze gestionali relative al SIAN all'AGEA, ferme restando quelle di indirizzo e monitoraggio;
- l'affidamento al Dipartimento della cura dei rapporti, sulla base degli indirizzi del Ministro, con l'attività dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, che prima costituiva struttura interna al Dipartimento medesimo, ed ora gode dello statuto di Centro di Responsabilità Amministrativa autonomo.

La Direzione Generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore viene, come conseguenza della istituzione della nuova Direzione generale, ridenominata solo Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari.

La Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale viene ridenominata solo Direzione Generale dello sviluppo rurale.

La Direzione Generale per i servizi e gli affari generali viene ridenominata Direzione generale dell'Amministrazione.

## Art. 4

Il Consiglio Tecnico Scientifico viene sostituito dal Consiglio nazionale dell'Agricoltura, cui sono affidati compiti oltre che di alta consulenza, anche di studio e ricerca, diversamente dal precedente organismo.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## Art. 5

Tra gli Uffici di diretta collaborazione sono inseriti due nuovi Uffici aventi la competenza specifica di supporto all'attività di indirizzo politico del Ministro, in due campi di grande importanza:

- l'ottimale funzionamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che funge come è noto anche da strumento di indirizzo per l'attività del Ministero con gli altri centri di rilevanza istituzionale ed economica del Paese;
- la programmazione delle attività degli Enti tecnici che dipendono dal Ministero, la cui azione si svolge in campi decisivi per l'efficace implementazione delle politiche governative.

## Art. 6

Nelle norme transitorie, oltre che affidare come di rito a successivi decreti ministeriali la individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, si introducono le disposizioni riguardanti il nuovo organico del Ministero, illustrate qui di seguito.

## **PARTE SECONDA - L'ORGANICO**

### A. PERSONALE NON DIRIGENZIALE

La rideterminazione dell'organico proposta è di fatto la prima che applica il nuovo modello organizzativo - il DPR 450/2000 conteneva come è noto esclusivamente il riepilogo del personale in servizio - qui confermato con le modifiche descritte.

L'organico del Ministero deve pertanto ricondursi alle esigenze funzionali della organizzazione descritta sia nel DPR 450/2000, che nella prima parte della presente relazione.

In sintesi si riepilogano le principali caratteristiche di tale nuova organizzazione che richiedono assetti professionali coerenti:

- la profonda revisione delle competenze che sposta la missione primaria del Ministero su rilevanti compiti di indirizzo e coordinamento a livello internazionale e sulla disciplina e regolazione di standard tecnici più elevati in materia di qualità dei prodotti tipici;
- la concertazione permanente fra Stato, Regioni ed Autonomie Locali, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali;



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

- la previsione di uffici specificamente preposti al controllo di gestione delle risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa ed a ciascun centro di costo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- il conferimento di coerenza e razionalità all'assetto organizzativo dipartimentale, al fine di consentire ai capi di dipartimento lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo alle dirette dipendenze dei capi di dipartimento una serie di nuovi uffici di livello dirigenziale non generale.

## 1. Applicazione dell'art. 34 della legge finanziaria 2003

L'organico del Ministero alla data del 29 settembre 2002 è quello definito nel DPCM 4 dicembre 2001, in occasione dell'ultima rimodulazione.

E' bene valutare con attenzione il raffronto tra detto organico e l'organico "provvisorio" stabilito ai sensi dell'art. 34, comma 3, della Legge Finanziaria 2003:

	DPCM 4 dic 2001	DM 29 ott 2003 ex art. 34	Differenze
C3A	82	82	0
C3T	79	79	0
C2A	98	83	15
C2T	92	54	38
C1A	118	36	82
C1T	82	27	55
B3A	167	166	1
B3T	80	18	62
B2A	133	58	75
B2T	44	39	5
B1A	78	2	76
B1T	10	7	3
A	135	125	10
TOT	1198	776	422

Dal raffronto si deduce che l'attività ministeriale viene svolta ormai da anni - il Ministero da oltre 15 anni non bandisce più nuovi concorsi per il reclutamento di personale - in condizioni di sotto dimensionamento del personale, con addensamento di personale nelle qualifiche - limite delle aree professionali A e B, e con una crescente sovrautilizzazione del personale dell'area inferiore o delle



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

qualifiche inferiori, per coprire le carenze dell'area o delle qualifiche immediatamente superiori. Queste considerazioni, sulla incoerenza tra professionalità possedute e mansioni svolte e sulla necessità di valorizzare quanto più possibile, al limite delle definizioni contrattuali, le professionalità potenziali del personale sono state alla base della programmazione formativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 165/2001.

E' evidente che non è possibile proseguire su una strada di sottodimensionamento di questa portata. Tutti gli uffici dell'Amministrazione da tempo lamentano, con dati di fatto preoccupanti, la carenza di personale. Si fanno qui di seguito alcuni esempi.

## Direzione generale per le politiche agroalimentari

La Direzione Generale attualmente dispone di una consistenza numerica del tutto insufficiente a fronteggiare la complessa ed articolata attività di competenza della Direzione.

A mero titolo informativo, per avere un quadro dell'importanza economico finanziaria dell'attività istruttoria da svolgere, i dati sull'evoluzione della spesa Feoga - garanzia recano per l'Italia, a titolo di aiuti percepiti a carico del Feoga, un importo di 5, 37 MILIARDI di euro.

La cronica carenza di personale ha comportato l'applicazione da parte della Commissione Europea di pesanti correzioni finanziarie a carico del bilancio italiano.

L'Unione Europea, con decisioni inerenti la chiusura conti 1994 e 1995, ha inflitto ben due correzioni finanziarie, rispettivamente di lire 43.812.415.000 e lire 43.664.890.000.

Il Reg. CE n. 4045/89 prevede l'obbligo per gli Stati membri di effettuare annualmente un numero minimo di controlli presso i soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti Feoga garanzia: per l'Italia siffatto numero mediamente è pari a 600/700 controlli.

A tutt'oggi il competente Ufficio della Direzione può disporre per siffatti controlli unicamente di n. 7 unità, ovviamente insufficienti ad assicurare il rispetto del numero minimo previsto ai sensi della normativa comunitaria.

La situazione è pertanto veramente preoccupante: per la Commissione Europea la carenza di controlli è una negligenza dello Stato membro in quanto non in grado di constatare irregolarità e quindi di recuperare eventuali aiuti indebitamente percepiti.

## Direzione Generale della Pesca

La Direzione Generale, per potersi esprimere con l'impiego efficiente delle risorse disponibili e soddisfare le richieste stimate in decine di migliaia ed avanzate da un variegato tipo di utenza (gente di mare, pescatori, armatori della pesca, produttori ittici, associazioni, cooperative etc.) in una materia di vastissime proporzioni ed altamente specialistica (Codice della Navigazione e relativo



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali*

regolamento di esecuzione) e regolamentata da innumerevoli leggi e decreti, circolari nazionali e regolamenti internazionali in continua produzione ed evoluzione, ha l'urgente necessità di integrare le deficienze segnalate da ciascun dirigente degli uffici dirigenziali.

L'Ufficio di rilascio delle licenze di pesca costituisce, in questo contesto, l'Unità dirigenziale con maggior stato di criticità per l'antica e nota carenza di personale che, nel tempo, ha accumulato arretrati in maniera abnorme proprio in virtù del rapporto carichi di lavoro - personale disponibile. Il suddetto Ufficio, da un lato, ha necessità di personale altamente qualificato, in un settore altamente specialistico, in continua evoluzione; dall'altro, ha necessità che il personale svolga anche attività di ricezione del pubblico e di informazioni telefoniche, con l'utenza in genere e con i circa 300 Uffici Periferici: Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi competenti in materia.

## Direzione generale della Qualità dei Prodotti agroalimentari

Al fine di garantire un adeguato funzionamento circa le attività tecnico-amministrative della Direzione, si ritiene necessario dotare l'Amministrazione di nuove figure professionali di alto livello riconducibili a vari profili sia tecnico (chimico, biologo, agronomo, ingegnere ambientale ed altro), sia giuridico-amministrativo.

## Direzione generale delle politiche strutturali e dello sviluppo rurale

Le politiche strutturali e di sviluppo rurale comportano una azione di coordinamento da raccordare con la politica agricola definita in sede comunitaria. In questo caso è necessario concorrere per due aspetti, ovvero portare in sede comunitaria le istanze nazionali ai fini anche dei contributi FEOGA-Orientamento e farle accettare e provvedere poi a trasferire, a livello nazionale, soprattutto riguardo alle Regioni e agli Enti vigilati, l'applicazione di direttive e regolamenti che, com'è noto, prevedono prescrizioni ed attivazione della spesa, che se non effettuati in tempi congrui possono comportare pesanti penalizzazioni di carattere finanziario.

Risulta del tutto evidente che il personale attualmente in servizio non può assicurare la copertura di tutte le necessità, sia dal punto di vista del numero che per le professionalità presenti.

## Direzione Generale dei Servizi e degli affari generali

Nell'ambito della Direzione risultano gravemente scoperti, in quantità e qualità di organico, servizi essenziali, obbligatori a forza di legge o di contratto collettivo:

- insediamento dell'Ufficio del Contenzioso ex art. 12 del decreto legislativo 165/2001;
- in sedimento dell'ufficio competente per la gestione dei procedimenti disciplinari ex art. 55 del medesimo decreto legislativo 165/2001;



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

- gestione di servizi per i piani di emergenza per la sicurezza antincendio ex decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico.

## 2. Nuovi processi attribuiti all'amministrazione

In estrema sintesi si possono evidenziare le seguenti incombenze amministrative:

1. rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei vari settori, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
2. ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
3. semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4. istituzione del Servizio Nazionale di certificazione della vite previsto dalla Direttiva 2002/11/CE e l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale previsto dal decreto legislativo della Direttiva 2002/89/CE;
5. prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti agroalimentari, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, (legge 38/2003);
6. ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

- produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
7. attuazione del Piano di Azione della Commissione UE sulla pesca mediterranea per lo sviluppo di una politica della pesca funzionale alla specificità del Mediterraneo, con misure di conservazione delle risorse ittiche del Mediterraneo;
  8. attività finalizzate alla predisposizione del VI Piano nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura, relativo alla valutazione delle potenzialità della pesca in Italia e, in particolare, delle quantità e del prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul territorio italiano da navi da pesca comunitarie e dell'EFTA;
  9. attuazione delle politiche per l'occupazione dei giovani e delle misure per il giovane imprenditore ittico ai sensi dell'art.1 della legge n. 38/2003;
  10. miglioramento dell'attuale sistema di controllo satellitare per la gestione informatizzata dei giornali di bordo e per il telerilevamento satellitare e l'attuazione del VMS sulle navi maggiori di 18 m (in collaborazione con le Capitanerie di Porto);
  11. monitoraggio e controllo sulle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti ittici, ai sensi del D.M. 27 marzo 2002, in applicazione del Regolamento (CE) 2065/2001;
  12. contratti di filiera, contratti di programma e credito d'imposta nell'ambito della programmazione negoziata per l'agricoltura. Per questo settore è necessario esercitare una azione di raccordo con la politica comunitaria e le attività svolte dalle Regioni e da Sviluppo Italia;
  13. sulla base dell'art. 8 della legge 1 agosto 2003, n. 200, è stata attribuita al MIPAF la ricognizione (avvalendosi dell'UNIRE) delle posizioni relative a ciascun concessionario per la raccolta di scommesse ippiche, in materia di somme dovute per quote di prelievo ed a titolo di imposta unica, nonché la determinazione delle linee guida e dei principi sulla base dei quali l'UNIRE dovrà organizzare e gestire l'anagrafe equina.

### 3. Definizione del nuovo organico

L'Amministrazione ha varato una accurata rilevazione del fabbisogno di personale in tutte le proprie unità organizzative, con decreto dipartimentale dell'8 marzo 2004, rilevando - a fronte della situazione di scopertura dell'organico segnalata - la presenza di personale esterno occupato presso l'Amministrazione per 87 unità, la utilizzazione di 28 lavoratori interinali, ed infine un fabbisogno



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

aggiuntivo valutato, nel complesso, in 282 unità, alla data del 1 maggio 2004, distinto per singola qualifica funzionale.

Si ottiene quindi il seguente prospetto:

qualifiche	DM 29/10/2003 (vedi nota 1)	Personale esterno	Lavoratori interinali	Fabbisogno	TOTALE
C3A	82			13	95
C3T	74			5	79
C2A	80	5		31	116
C2T	53	5		6	64
C1A	36	17	16	61	130
C1T	23	17		16	56
B3A	164			21	185
B3T	16				16
B2A	56	15	12	44	127
B2T	39	13		14	66
B1A	2	15		60	77
B1T	7			10	17
A	121			1	122
TOTALE	753	87	28	282	1150

(nota 1 : al netto di 23 unità trasferite al CRA)

Per definire il nuovo organico necessario al Ministero, secondo la richiesta articolazione per qualifica funzionale, è stato però necessario tener conto anche di altri elementi:

- principio dell'invarianza della spesa;
- inattualità dei profili professionali riconducibili alla vecchia area A, di fatto sostituita secondo il principio della polivalenza funzionale delle mansioni, da addetti alla qualifica B1;
- opportunità di riservare adeguati spazi per i nuovi reclutamenti con procedure concorsuali nei livelli di base B1-A e B1-T.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

Si è pertanto proceduto a definire il nuovo organico nel modo seguente:

qualifiche	Organico
C3A	96
C3T	97
C2A	124
C2T	77
C1A	96
C1T	71
B3A	168
B3T	40
B2A	74
B2T	45
B1A	170
B1T	70
A	22
TOT	1150

Naturalmente, nel definire il nuovo organico si garantisce il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, oltre che del limite dei posti complessivi di organico, alla data del 29 settembre 2002.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## ORGANICO DI CUI AL DPCM 4 DIC 2001 AL NETTO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AL CRA

Posizione economica	Costo unitario per posizione economica	Personale Amm.vo	Personale Tecnico	Totale Personale	Costo complessivo per posizione economica
C3	36.213,73	82	74	156	5.649.341,53
C2	32.809,30	95	91	186	6.102.530,35
C1	29.834,52	118	78	196	5.847.566,00
B3	27.187,78	165	78	243	6.606.630,91
B2	25.473,86	131	44	175	4.457.925,88
B1	24.128,82	78	10	88	2.123.336,37
A1	22.756,88	-	131	131	2.981.151,49
<b>Totalli</b>		<b>669</b>	<b>506</b>	<b>1.175</b>	<b>33.768.482,54</b>

## NUOVO ORGANICO PROPOSTO

Posizione economica	Costo unitario per posizione economica	Personale Amm.vo	Personale Tecnico	Totale Personale	Costo complessivo per posizione economica
C3	36.213,73	96	97	193	6.989.249,45
C2	32.809,30	124	77	201	6.594.669,90
C1	29.834,52	96	71	167	4.982.364,91
B3	27.187,78	168	40	208	5.655.058,56
B2	25.473,86	74	45	119	3.031.389,60
B1	24.128,82	170	70	240	5.790.917,38
A1	22.756,88	-	22	22	500.651,40
<b>Totalli</b>		<b>728</b>	<b>422</b>	<b>1.150</b>	<b>33.544.301,20</b>

## 4. Conclusioni

Pur avendo definito un'area di competenza più vasta, rispetto al DPR 450/2000, sotto il profilo quali-quantitativo, l'organico del Ministero è stato ridimensionato, rispetto alle 1198 unità, definite da ultimo nel DPCM 4.12.2001, sino al livello di 1.150 unità, per tener conto:

- del trasferimento di funzioni dal Ministero al CRA, in materia di ricerca e sperimentazione agraria. Detto trasferimento è consistito nel passaggio sotto la responsabilità del CRA di 3 uffici, Laboratorio di Idrobiologia, Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e Gabinetto di Analisi Entomologiche, con un organico di 23 unità;
- della riduzione dell'1% annuo del numero dei dipendenti, per i due anni 2003 e 2004, e quindi per il 2% complessivo, pari a 25 unità in cifra arrotondata, sulle 1198, in applicazione del disposto di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 3.

L'occasione della rideterminazione dell'organico, viene poi colta dal Ministero per un effettivo recupero di una struttura di personale confacente ed idonea, ancorchè non sotto il profilo



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

quantitativo, almeno sotto il profilo professionale, ai fabbisogni delle varie unità operative, alla luce delle nuove competenze che sono state descritte in precedenza.

In particolare, all'interno dell'area C, che ovviamente costituisce il cuore di tutta l'attività ministeriale, si è mantenuto l'equilibrio tra ruolo tecnico e ruolo amministrativo, tenendo presente ovviamente che il ruolo tecnico è tuttora essenziale nelle direzioni generali che operano verso l'utenza esterna dell'Amministrazione (Regioni, Unione Europea, Imprese ed Operatori agricoli), per tener nel debito conto i parametri qualitativi richiesti alle produzioni agricole nazionali, sia per affermarsi sul mercato mondiale e sia per garantire la sicurezza dei consumatori.

Dal punto di vista amministrativo, il fabbisogno è prevalentemente collegato alla riforma dello statuto del lavoratore pubblico, all'affermarsi della cultura della comunicazione e della trasparenza nei rapporti verso il cliente esterno - da un lato - e nella radicale revisione derivante dall'introduzione delle procedure del controllo di gestione - dall'altro.

## B. PERSONALE DIRIGENZIALE

Si consideri che i posti di organico riconosciuti con DPCM 4 agosto 1995 e confermati con DPCM 4 dicembre 2001, ammontano a 92 posizioni di livello non generale e 9 di livello generale.

Delle 92 posizioni di livello non generale, sono state individuate:

- 61 uffici dirigenziali operativi, di cui 10 con funzioni di ricerca e studio (DM 15 marzo 2002)
- 8 dirigenti con funzioni di staff negli uffici di diretta collaborazione (DPR 303/2001).
- 3 dirigenti amministrativi, di cui 2 direttori di istituto, per gli organismi UCEA e Laboratorio di Idrobiologia, istituiti con il DPR 748/73;
- 8 dirigenti amministrativi presso gli IRSA, ai sensi del DPCM 25 febbraio 1997.

Si propone ora di stabilire un numero di dirigenti di seconda fascia di 69 posizioni, sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) 11 posizioni sono eliminate per il citato trasferimento delle relative funzioni al CRA;
- b) 8 posizioni rimangono individuate presso gli Uffici di diretta collaborazione;
- c) si confermano 61 posizioni dirigenziali (che saranno individuate con DM, dopo l'approvazione della riorganizzazione del Ministero), a conferma di una maggiore efficienza che si vuole introdurre, coerentemente ai principi di moderazione della finanza pubblica, se appena si consideri che il numero delle Direzioni generali passa da 5 a 7; per cui la media degli uffici per ciascuna direzione scende da circa 12 per direzione generale a meno di 9 per direzione generale.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

Ciò premesso, si è però dovuto affrontare il problema dell'invarianza della spesa per quanto riguarda il numero dei dirigenti di prima fascia che è stato incrementato di due. Infatti, tenendo conto che sono state "scorporate" dall'organico le due posizioni di capo del corpo forestale dello Stato e di capo dell'ispettorato centrale repressione frodi, che pur continuano ovviamente a gravare come costi sull'erario, il numero dei dirigenti di prima fascia avrebbe dovuto ridursi a 7. Per poter mantenere il numero di 9 (e poter così conferire l'incarico di direzione dei due nuovi uffici di livello dirigenziale generale) si è prevista la compensazione mediante la soppressione contestuale, equivalente in termini economici (si veda nota allegata), di quattro funzioni dirigenziali di livello non generale (II fascia) di 4 unità. Dal punto di vista organizzativo, la scelta è assorbita dalla struttura organizzativa degli uffici di diretta collaborazione, presso i quali, infatti, è previsto che vi siano "sino a un massimo" di 8 posizioni dirigenziali.

In conclusione la riorganizzazione ministeriale comporta, al netto dei trasferimenti verso il CRA e verso il CFS e l'ICRF, la riduzione dell'organico da 88 dirigenti (7 di prima fascia e 81 di seconda fascia) a 74 dirigenti (9 di prima fascia e 65 di seconda fascia).



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## Nota allegata

### RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA

#### Dirigenti Generali 1° Fascia

Stipendio	€	46.259,04
Retrib.pos.fissa	€	20.658,28
Retrib.pos.var.	€	<u>39.500,00</u>
	€	106.417,32
Risultato	€	<u>19.500,00</u>
Totale	€	125.917,32

€ 124.917,32 x 2 = € 251.834,64

#### Dirigenti 2° fascia

Stipendio	€	36.151,98
Retrib.pos.fissa	€	8.779,77
Retrib.pos.var.	€	<u>15.720,23</u>
	€	60.651,92
Risultato	€	<u>4.900,00</u>
Totale	€	65.551,92

€ 65.551,92 x 4 = € 262.207,68

#### Differenza

€ 262.207,68  
€ 251.834,64  
€ 10.373,04

*Schema di DPR*

**"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali"**



## II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unità dirigenziali di livello generale ed istituisce l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con



modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

## **E M A N A**

Il seguente regolamento:

### **Art. 1.**

*(Organizzazione del Ministero)*

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei due seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari;
- b) Dipartimento delle politiche di sviluppo."

Art. 2.

*(Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari)*

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

- a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; ~~analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione Europea e di organizzazioni internazionali;~~ adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione Europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni;
- b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell'Unione Europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonché degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
- c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e relativa educazione.

Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il necessario coordinamento delle attività delle direzioni generali in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.”

Art. 3.

*(Dipartimento delle politiche di sviluppo)*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualità per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilità sui servizi generali. Nell'ambito del Dipartimento opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.

2. Il Dipartimento, cui compete il coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell'Unione Europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le Regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione Europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialità giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive;

- b) Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari: attività legate alla tracciabilità delle produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; per le attività di controllo nella qualità delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversità atmosferiche; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
- c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; promozione della produzione agro-alimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;
- d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilità; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente; attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso."



Art. 4.  
(Consiglio Nazionale dell'Agricoltura)

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 è sostituito dal seguente:  
"1. Il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.  
2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.  
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.  
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, comprendente l'eventuale ripartizione dell'attività istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza.  
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.  
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti."

Art. 5.  
(Uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono aggiunti i seguenti periodi:  
"Nell'ambito del Gabinetto sono altresì istituiti l'Ufficio di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'Ufficio di indirizzo degli enti vigilati. L'Ufficio di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale collabora con il Ministro nella definizione delle strategie per lo sviluppo e l'indirizzo del sistema informativo del Ministero. L'Ufficio di indirizzo degli enti vigilati collabora con il Ministro nella definizione delle linee strategiche delle attività. L'Ufficio assicura inoltre il raccordo con gli uffici della direzione generale incaricata della vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie del Ministero."

Art. 6.  
(Misure transitorie e definizione dell'ordinamento)

1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli



uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero è rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal DPR 450/2000, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e il Corpo Forestale dello Stato, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l'amministrazione quattro posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.
4. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

#### Art. 7.

#### (Norma finanziaria)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Tabella A

**Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**  
**Dotazione organica del personale**

<b>Qualifiche dirigenziali</b>	
Dirigente di 1^ fascia	9
Dirigente di 2^ fascia	69 (cfr. nota 1)
<b>Totale</b>	<b>78</b>
<b>Area funzionale C – posizione economica C3</b>	
Coordinatore amministrativo	96
Coordinatore tecnico	97
<b>Totale</b>	<b>193</b>
<b>Area funzionale C – posizione economica C2</b>	
Direttore amministrativo	124
Direttore tecnico	77
<b>Totale</b>	<b>201</b>
<b>Area funzionale C – posizione economica C1</b>	
Collaboratore amministrativo	96
Collaboratore tecnico	71
<b>Totale</b>	<b>167</b>
<b>Area funzionale B – posizione economica B3</b>	
Assistente amministrativo	168
Assistente tecnico	40
<b>Totale</b>	<b>208</b>
<b>Area funzionale B – posizione economica B2</b>	
Operatore amministrativo	74
Operatore tecnico	45
<b>Totale</b>	<b>119</b>
<b>Area funzionale B – posizione economica B1</b>	
Addetto amministrativo	170
Addetto tecnico	70
<b>Totale</b>	<b>240</b>
<b>Area funzionale A – posizione economica A1</b>	
Ausiliario	22
<b>Totale</b>	<b>22</b>
Totale qualifiche dirigenziali	78
Totali aree funzionali	1150
<b>Totale complessivo</b>	<b>1228</b>

(nota 1: 4 posti sono indicati in via transitoria ai sensi dell'art. 6 comma 2)



1

# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

MAF283

N. 8709/04

Roma, addi 18/11/2004

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali"


D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 10889/04 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Gab. dell'On Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE





## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

**Adunanza del 25 ottobre 2004**

N. della Sezione: 10889/04

### **OGGETTO:**

Ministero delle politiche agricole e forestali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali".

### ***La Sezione***

Vista la relazione trasmessa con nota n. 6733 MAF 283 in data 13 ottobre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (Gabinetto del Ministro) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

## PREMESSO:

Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica trasmesso per il parere, il Ministero delle politiche agricole e forestali intende avvalersi della facoltà di revisione periodica degli assetti organizzativi prevista dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, provvedendo, nel contempo, alla determinazione della nuova dotazione organica del Ministero, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165.

Riferisce l'Amministrazione che le modifiche all'assetto organizzativo si rendono necessarie al fine di aggiornare e rendere coerenti le strutture del Ministero alle attività istituzionali, quali risultano da una serie di leggi, decreti legislativi e regolamenti comunitari che sono entrati in vigore successivamente al d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450 (regolamento di organizzazione del Ministero che si intende modificare).

La relazione sottolinea come lo schema proposto sia il risultato di una analisi delle funzioni ministeriali che tiene conto della più recente riforma costituzionale, nonché del nuovo contesto normativo di riferimento dell'azione del Ministero; in particolare vengono evidenziati:

- il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha posto l'Ispettorato centrale repressione frodi alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e organico distinto;
- il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha reinserito tra le competenze del Ministero la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modifiche;
- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, cui sono restituite le competenze in materia di politica forestale di livello nazionale anteriormente attribuite al Ministero;

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che promuove negli Stati membri la tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimentari e dei mangimi;
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che concentra presso l'AGEA la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) prima ripartita tra l'AGEA stessa e il Ministero.

In relazione a quanto sopra, lo schema di regolamento proposto (che si compone di sette articoli) attua una compiuta revisione degli assetti organizzativi e delle competenze attribuite alle singole ripartizioni amministrative.

In sintesi, viene mantenuta l'articolazione su due dipartimenti (ora denominati "Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari) e "Dipartimento delle politiche di sviluppo) all'interno dei quali sono istituiti due nuovi uffici di livello dirigenziale generale.

A ciò lo schema provvede con i primi tre articoli, rispettivamente dedicati:

- l'articolo 1, alla definizione delle funzioni e compiti del Ministero e alla organizzazione dipartimentale;
- l'articolo 2, alla definizione delle competenze del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale (delle politiche agricole, della trasformazione agroalimentare e dei mercati, della pesca marittima e dell'acquacoltura);
- l'articolo 3, alla definizione delle competenze del Dipartimento delle politiche di sviluppo, nel cui ambito opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale (dello sviluppo rurale, per la qualità dei prodotti agroalimentari, per la tutela del consumatore, dell'amministrazione).

L'articolo 4 provvede alla ricostituzione del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura, quale organo tecnico di alta consulenza, che prende luogo del preesistente Consiglio tecnico scientifico, e la cui composizione è integrata di due componenti designati dalle Regioni.

L'articolo 5 modifica la struttura degli uffici di diretta collaborazione (d.P.R. 14 maggio 2001, n. 303) istituendo, nell'ambito del Gabinetto, due nuovi Uffici.

Gli articoli 6 e 7 contengono rispettivamente le misure transitorie e di definizione dell'ordinamento e la norma finanziaria attestante l'inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

#### CONSIDERATO:

La Sezione prende atto che sullo schema di regolamento, di cui è prevista l'emanazione su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stati acquisiti gli avvisi dei Ministeri concertanti (dell'economia e finanze, della funzione pubblica e per gli affari regionali), le cui osservazioni sono state trasfuse nel testo che ha formato oggetto di esame in riunioni preparatorie ed è stato approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri - come fatto presente dal Ministero proponente - in data 8 ottobre 2004.

In merito al provvedimento sono state sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (riunioni dell'8 settembre e del 13 settembre 2004) ed è stata redatta l'apposita relazione illustrativa e tecnica.

Per quanto concerne i criteri generali seguiti per la rideterminazione della struttura del Ministero, essa appare rispondente alle funzioni e ai compiti quali sono venuti a determinarsi per effetto dell'intervenuta evoluzione normativa, dando luogo ad una ripartizione delle attività responsabilmente valutate dall'Amministrazione proponente.

Deve tuttavia osservarsi come, sotto il profilo tecnico, il provvedimento sostituisca integralmente gli articoli da 1 a 4 del vigente d.P.R., 28 marzo 2000, n. 450, proponendo una integrazione dell'articolo 5 e incidendo sostanzialmente sulle disposizioni organizzative (articolo 6).

Poiché lo schema di regolamento proposto attua, sostanzialmente, una riscrittura pressoché integrale del testo vigente, è quanto mai opportuno prevederne l'esplicita abrogazione (anche al fine di evitare possibili interferenze di disposizioni), provvedendo ai necessari adattamenti del testo.

In ogni caso, il testo deve risultare concluso con le disposizioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini dell'entrata in vigore, e con la clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi.

In merito alle singole disposizioni, e preso atto delle valutazioni tecniche che hanno presieduto all'attribuzione delle competenze alle singole strutture, nonché della assicurata invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato (soppressione di quattro posizioni dirigenziali di seconda fascia a fronte delle nuove posizioni di livello dirigenziale generale, assestamento della nuova tabella dell'organico nel rispetto dei limiti vigenti), si formulano le seguenti osservazioni.

L'articolo 4, al comma 3, nell'indicare i componenti del ricostituito Consiglio nazionale dell'agricoltura, prevede la possibilità di nomina di "magistrati". Ad evitare possibili dubbi si ritiene preferibile la precedente formulazione "magistrati ordinari o amministrativi e equiparati" che consente una più precisa identificazione.

Perplessità desta l'istituzione, all'articolo 5 dello schema, di due nuovi uffici nell'ambito del Gabinetto. La previsione infatti, tenuto conto dei compiti attribuiti agli uffici in questione, non appare in linea con le funzioni di supporto all'indirizzo politico-amministrativo quale risulta definito, da ultimo con l'art. 9 del d.lgs. n. 80 del 1998. Vero è, come rileva l'Amministrazione, che la ventilata modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 può lasciare prevedere una estensione dell'attività di supporto: allo stato attuale, tuttavia, non si ritiene di poter condividere l'ipotizzata costituzione delle suddette unità organizzative e pertanto la norma deve essere espunta.

Infine deve osservarsi come la nuova articolazione degli uffici renda ancor più determinante il coordinamento delle attività operative; al riguardo, sussiste una esplicita previsione solo al comma 3 dell'articolo 1 con riferimento agli obiettivi di sviluppo delle filiere agricole.


Si sottopone all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di esplicitare, nel provvedimento proposto, le sedi e le responsabilità di coordinamento operativo tra le varie direzioni interessate.

**P.Q.M.**


Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra formulate.

Visto:

**Il Presidente della Sezione**  
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale  
**Il Segretario dell'Adunanza**  
(Elvio Piccini)





# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## VERBALE DI RIUNIONE

Addì 8 settembre 2004, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, si è svolta la riunione di consultazione tra i rappresentanti dell'Amministrazione e le OO.SS. Cgil-FP, CISL-Fps, UIL-PA, UMSA-CONFSAL -CISAL-INTESA- SNAMIPAF - RDB-CUB - UGL -, convocata per l'esame dello schema di DPR relativo alla riorganizzazione del Ministero, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Dopo l'illustrazione dei provvedimenti relativi alla riorganizzazione degli uffici e alla rideterminazione dell'organico, le OO.SS., riservandosi di proseguire la consultazione, hanno formulato le seguenti prime osservazioni:

- ✓ ripristinare l'Ufficio statistico di collegamento con il SISTAN;
- ✓ chiarire la distinzione dei ruoli tra Dipartimento dello Sviluppo e ICRF;
- ✓ accorpate le funzioni di comunicazione, comprese quelle dell'URP, nell'ambito degli uffici dedicati alla comunicazione istituzionale;
- ✓ prevedere che il dirigente di prima fascia dell'Amministrazione svolga le funzioni di vicepresidente permanente del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura;
- ✓ chiarire la declaratoria delle competenze dei nuovi uffici di diretta collaborazione, affinché al di fuori della mera gestione, essi siano solo di supporto alla strategia del Ministro;
- ✓ escludere qualsiasi riferimento all'organico dell'ICRF.

Nel prosieguo, le OO.SS. faranno pervenire documenti specifici attinenti al testo del DPR.

Per quanto riguarda l'organico, le OO.SS. affermando l'esigenza di pervenire ad una intesa, anche in tempi brevi, che riguardi le procedure di riqualificazione del personale, hanno in linea generale formulato le seguenti osservazioni:

- l'organico proposto, rispetto a quello dell'ultimo DPCM del 4 dicembre 2001, dovrebbe scontare solo la riduzione collegata al passaggio di funzioni al CRA per 23 unità, e quindi attestarsi su un livello di 1175 unità;
- l'analisi delle implicazioni organizzative della carenza di personale, fatta dall'Amministrazione nel paragrafo 2 della relazione tecnico-illustrativa (lavoratori interinali e distaccati degli Enti), appare insufficiente, poiché non tiene conto dell'effettivo livello di precarietà nella erogazione dei servizi che comporta l'utilizzazione "informale ma sostanziale" di ulteriori risorse esterne ( come collaborazioni coordinate e continuative o consulenze professionali);

34



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

- l'analisi dei nuovi processi attribuiti all'Amministrazione, che ha portato ad una rilevazione di fabbisogno per 259 unità, appare sottostimata, in quanto svolta dall'Amministrazione senza il coinvolgimento delle OO.SS., che avrebbero viceversa potuto rappresentare con maggiore realismo l'effettivo carico di lavoro collegato alle nuove funzioni;
- appare indispensabile richiedere, in occasione dell'approvazione del nuovo organico, l'autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze allo svolgimento delle procedure di riqualificazione tra le aree professionali.

Per le OO.SS.

Cgil-FP

CISL-Fps

UIL-PA

UMSA-CONFSAL

CISAL-INTESA- SNA- MIPAF

RDB-CUB

UGL

Per l'Amministrazione



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali*

## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE

**“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450,  
relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e  
forestali”**

### **RELAZIONE PER L'ON.LE MINISTRO**

Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'8 ottobre 2004, il Ministero delle politiche agricole e forestali intende:

- avvalersi della facoltà di revisione periodica degli assetti organizzativi, per adeguarli ai nuovi compiti intervenuti dall'anno 2000 sino ad oggi, prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- e, contestualmente, determinare la nuova dotazione organica del Ministero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'azione che le strutture organizzative del Ministero dovranno espletare risulta, in primo luogo, necessariamente coerente al nuovo dettato costituzionale (definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

A



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali**

Al riguardo è peraltro da precisare che il trasferimento delle funzioni relative all'agricoltura, dallo Stato alle regioni, era già intervenuto - nella sostanza - in vigenza anche del precedente ordinamento costituzionale.

La più recente riforma costituzionale, comunque, ha confermato alcuni importanti ambiti di attività per lo Stato, in materia di politiche per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca marittima. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti ambiti:

- la trattazione degli interessi nazionali in sede comunitaria ed internazionale (*competenza esclusiva dello Stato*), riveste un'importanza decisiva, come è noto, per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;
- la definizione, con fluidità ed efficacia organizzativa, dei rapporti tra le Regioni e l'Unione Europea (*competenza concorrente*), per accrescere la quantità e la qualità del tiraggio dei fondi comunitari così ampiamente a disposizione del settore agricolo (poco meno della metà del bilancio dell'Unione) e per consentire l'efficace partecipazione delle Regioni alla formazione delle decisioni comunitarie;
- la tutela della concorrenza (*competenza esclusiva*), sia nella organizzazione dei mercati comuni a livello europeo, nei quali operano le aziende italiane, sia nell'accesso e nell'utilizzo degli aiuti comunitari;
- l'esercizio dei poteri di autorità di ultima istanza, nel corretto impiego dei fondi comunitari attraverso un efficace sistema di controlli;
- la strategia di indirizzo e coordinamento finalizzata alla qualità dell'alimentazione (*competenza concorrente*), sia ai fini della sicurezza alimentare, che rientra nel concetto di tutela della salute (*competenza esclusiva*) sia, allo stesso tempo, come condizione ineliminabile di competitività della nostra produzione agricola ed industriale nel commercio con l'estero (*competenza concorrente*);
- l'indirizzo e il coordinamento della ricerca e dell'innovazione nel campo agricolo (*competenza concorrente*).

Tutto ciò premesso, le specifiche modifiche dell'assetto organizzativo derivano in primo luogo da una serie di leggi, decreti legislativi e regolamenti comunitari che



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali*

sono entrati in vigore dopo il decreto n. 450 del 2000 modificando il contesto normativo di riferimento per l'azione del Ministero.

In primo luogo, si rammenta il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'articolo 3 che ha posto l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e organico distinto, laddove il DPR n. 450 del 2000 ne prevedeva la collocazione funzionale all'interno di uno dei due dipartimenti del Ministero.

In secondo luogo, si evidenzia il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha introdotto una rilevante modifica al decreto legislativo n. 300 del 1999 (art. 33), reinserendo, tra le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, la *"trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209"*.

In terzo luogo, si richiama la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che ha mantenuto l'appartenenza del Corpo nell'ordinamento statale, superando la prospettiva della regionalizzazione e mantenendo, altresì, allo stesso Corpo competenze in materia di politica forestale di livello nazionale che il DPR n. 450 del 2000 aveva "trasferito" ad uno dei due dipartimenti del Ministero.

Fortemente significativo per la qualificazione delle attività ministeriali, è il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che promuove negli Stati membri della Unione europea gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti agroalimentari e dei mangimi.

Si rammenta, infine, il decreto legislativo, 29 marzo 2004, n. 99, emanato ai sensi della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, che concentra presso l'AGEA la gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) prima ripartita tra



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali*

l'AGEA stessa e, ai sensi del DPR n. 450 del 2000, uno dei due dipartimenti del Ministero.

Dal punto di vista meramente organizzativo, si deve poi rilevare come l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, prima stabilita dall'art. 5 del citato DPR n. 450 del 2000, è stata già completamente sostituita dal DPR 14 maggio 2001, n. 303.

## **La struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali**

Si è ritenuto di non modificare l'assetto dipartimentale definito dall'art. 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, limitandosi a modificare il numero degli uffici dirigenziali di livello generale al loro interno per garantire una maggiore funzionalità alle attività del Ministero poste in evidenza dalle modifiche normative di cui in premessa:

- a) la rappresentanza a livello internazionale degli interessi dell'industria alimentare di prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) il coordinamento delle politiche rivolte alla tutela dei consumatori in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Le competenze di cui alla lettera a) sono quindi affidate a un ufficio dirigenziale di livello generale nell'ambito del Dipartimento delle "filieri agricole e agroalimentari", nuova denominazione del precedente Dipartimento delle politiche di mercato.

Le competenze di cui alla lettera b) sono invece affidate a un ufficio dirigenziale di livello generale nell'ambito del Dipartimento delle "politiche di sviluppo", nuova denominazione del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

La suddetta nuova articolazione dei due Dipartimenti non comporta, peraltro, alcuna crescita dimensionale del Ministero, in quanto si è operata una mera riorganizzazione delle competenze delle vecchie Direzioni generali:



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali*

- a) la preesistente Direzione generale per le politiche agroalimentari si è sostanzialmente "sdoppiata" nella Direzione generale per le politiche agricole, da un lato, e nella nuova Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati;
- b) la precedente Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore si è sostanzialmente "sdoppiata" nella Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e nella nuova Direzione generale per la tutela del consumatore.

## **L'invarianza della spesa**

L'orientamento al contenimento dei costi dell'organizzazione, si concretizza:

- con la riduzione del numero dei dirigenti del Ministero, sotto il profilo dell'organico, che si riduce – come è dimostrato nella relazione tecnica di accompagnamento – da 89 a 78 dirigenti, al netto degli 11 dirigenti trasferiti al Consiglio per le Ricerche in Agricoltura (istituito ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454);
- con il mantenimento della stessa spesa effettiva per i compensi dirigenziali alla data del 30 settembre 2004, attraverso la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, dello schema di decreto in esame che prevede la contestualità tra la nuova spesa derivante dai due nuovi incarichi dirigenziali di prima fascia e la cessazione della precedente spesa per quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia i cui posti vengono soppressi.

Quel che più va rilevato è che anche nella nuova organizzazione prosegue il trend di diminuzione dell'organico complessivo del ruolo ordinario del Ministero (vedi tabella qui inserita), anche rispetto a quello definito di recente con il DPCM 4.12.2001, sino al livello di 1.150 unità, per tener conto:

- a) del trasferimento di funzioni dal Ministero al Consiglio per le Ricerche in Agricoltura (CRA), in materia di ricerca e sperimentazione agraria. Detto



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali


Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

trasferimento è consistito nel passaggio sotto la responsabilità del CRA di 3 uffici, Laboratorio di Idrobiologia, Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e Gabinetto di Analisi Entomologiche, con un organico di 23 unità;

- b) della riduzione dell'1% annuo del numero dei dipendenti, per i due anni 2003 e 2004, e quindi per il 2% complessivo, pari a 25 unità in cifra arrotondata, sulle 1198, in applicazione del disposto di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 3.

**TABELLA: organico del MIPAF, escluso il Corpo Forestale dello Stato e l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi**

Anno	Organico
1990	2285
1993	1567
1995	1378
2001	1299
2004	1228



Per quanto riguarda le specifiche attribuzioni delle Direzioni generali si devono sottolineare le seguenti principali modifiche:

- a) la cancellazione delle competenze relative alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle Regioni (prima



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali**

- attribuite al Dipartimento della qualità) e delle competenze relative alla *importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni* (prima attribuite alla Direzione generale della qualità) in quanto oggi riattribuite al Corpo forestale dello Stato;
- b) il trasferimento delle competenze relative agli *accordi interprofessionali di dimensione nazionale* (prima attribuite alla Direzione generale della qualità) e delle competenze relative al *Fondo per lo sviluppo in agricoltura e programmazione negoziata in agricoltura* (prima attribuite alla Direzione generale per le politiche strutturali) alla nuova Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati;
- c) l'eliminazione delle competenze sulla *prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale* (prima attribuite alla Direzione generale della qualità), in quanto ora esclusivamente di competenza dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi;
- d) la ridefinizione dei compiti relativi alla gestione del SIAN, oggi trasferiti all'AGEA, limitandoli all'indirizzo generale del sistema (attribuito direttamente agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'art. 5 dello schema in esame) ed ai servizi informatici a supporto del Ministero, che rimangono al Dipartimento delle politiche di sviluppo.

Per quanto riguarda tutte le altre attribuzioni degli uffici ministeriali vengono confermate quelle previgenti di cui al DPR n. 450 del 2000, con alcune precisazioni che razionalizzano il quadro dei rapporti con gli altri Ministeri:

- non si prevede più espressamente una competenza nella sicurezza alimentare, ma solo nell'educazione alla cultura alimentare, in quanto la sicurezza rientra tra le competenze del Ministero della salute;
- non si prevede più espressamente una competenza sulle biodiversità vegetali ed animali ma solamente di salvaguardia e tutela dei relativi patrimoni genetici, in quanto la tutela delle biodiversità vegetali ed animali rientra tra le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi  
Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali

## L'attività di indirizzo del Ministro

Da ultimo, si segnalano due scelte di razionalizzazione delle funzioni di indirizzo spettanti al vertice politico dell'Amministrazione:

- a) la ricostituzione nell'art. 4 del Consiglio nazionale dell'agricoltura come organo tecnico di alta consulenza che vede la partecipazione di due esperti nominati dalle regioni;
- b) la previsione di due nuove unità organizzative negli uffici di diretta collaborazione del Ministro volti all'indirizzo del SIAN e all'indirizzo strategico da offrire agli enti vigilati dal Ministero per una programmazione delle loro attività in coerenza con gli obiettivi generali del Ministero e del Governo (vedi recente ipotesi di modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286).

Tutto ciò premesso, pertanto, si sottopone all'attenzione la presente relazione affinché la S.V. On.le, qualora ne condivida il contenuto, ne disponga l'inoltro al Consiglio di Stato per l'emissione del prescritto parere sullo schema di regolamento di organizzazione, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'8 ottobre 2004.

Roma, 11.X.04

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO: Si inoltri al Consiglio di Stato  
con gli atti a corredo per il parere

IL MINISTRO



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
UFFICIO LEGISLATIVO

Roma, 7-10-2004

1952/04/02/P

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
- DAGL

e.p.s.: Ministero delle politiche agricole e  
forestali  
- Ufficio Legislativo

Ministero dell'economia e delle finanze  
- Ufficio Legislativo

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al DPR 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali".

In relazione allo schema di regolamento indicato in oggetto e con riferimento alla versione diramata dal competente dicastero in data 5 ottobre u.s., tenuto altresì conto degli elementi emersi nella riunione di coordinamento svoltasi presso il DAGL in data odierna, si manifesta parere favorevole all'ulteriore corso di approvazione del menzionato provvedimento.

Si segnala tuttavia l'opportunità di sostituire nell'art. 6, comma 2 le parole "rendendo contestualmente indisponibili, al fine del" con le parole "sopprimendo contestualmente al".

Conseguentemente si dovrà inoltre modificare la tabella A allegata al provvedimento in esame chiarendo con un'apposita nota accanto al numero relativo alla dotazione dei dirigenti di seconda fascia che quattro dei posti attualmente disponibili sono indicati in via transitoria "ai sensi dell'art. 6 comma 2".

La modifica richiesta sembra infatti necessaria per assicurare la rispondenza alla realtà fattuale delle strutture del Ministero quali da ultimo rideterminate con il regolamento in esame.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Avv. Giacomo Aiello



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 8 OTT. 2004

*Acq/75 Roma/03795*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI

- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Si fa riferimento alla nota n. DAGL/50014/10.3.11 del 7 c.m., con cui codesta Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi – ha diramato il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si invia, in allegato, copia della lettera n. 118374 in data odierna, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica l'avviso di competenza sulla suddetta iniziativa.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IX

312

1:

Roma,

28 OTT 2004

Prot. N. 118374  
Rif. Prot. Entrata N. 118369  
Allegati: 1  
Risposta a nota del:

All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Ufficio legislativo  
Economia  
All' Ufficio legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: Atto Consiglio n. 22 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 28 marzo 2000, n.450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (esame preliminare).

Si è esaminato lo schema di regolamento concernente l'oggetto, diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota DAGL/50014/10.3.11 del 7 ottobre 2004.

Al riguardo, nel confermare le osservazioni di carattere pregiudiziale sul merito dell'iniziativa rappresentate più volte con la precorsa corrispondenza, sul piano tecnico si concorda con la posizione manifestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1952/04/UL/P del 7 ottobre rivolta a prevedere la soppressione contestuale di quattro posizioni di livello dirigenziale di seconda fascia e non l'indisponibilità temporanea delle medesime posizioni, prevista all'articolo 6, comma 2, del testo in esame.

Ciò al fine di assicurare l'effettiva invarianza della spesa derivante dalla istituzione di due nuovi incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi

dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 disposta dalla norma citata.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
